

Titolo: Ragion di Stato

Autore: Enrico Nistri

La decisione di un giudice milanese di negare la qualifica di terroristi a esponenti dell'eversione islamica riconosciuti come tali dall'Onu e dall'Unione Europea ha avuto, fra tante responsabilità, almeno un merito: aver riproposto di prepotenza nel dibattito politico il tema del conflitto non tanto fra potere giudiziario ed esecutivo, quanto fra diritto della magistratura all'insindacabile interpretazione della legge e diritto dell'intera cittadinanza alla sicurezza.

Non si tratta di un tema originale: sotto un certo profilo, il costituzionalismo moderno è la risultante di un secolare tentativo di limitare lo strapotere sovrano e di porre un limite agli abusi di una ragion di Stato in nome della quale erano stati commessi tanti delitti: anche se molti meno di quelli che, in pochi mesi di Terrore giacobino, ne sarebbero stati commessi in nome della libertà. Quando il barone di Montesquieu elaborava la dottrina dei tre poteri, lo faceva anche per tutelare l'indipendenza di una magistratura di estrazione aristocratica dallo strapotere del sovrano assoluto. Non è del resto un caso se la Rivoluzione Francese, che fu, nella sua preistoria, una rivoluzione aristocratica, ebbe come prima tappa la presa della Bastiglia: una prigione dove il re poteva imprigionare chiunque, con una semplice lettre de cachet, anche se il 14 luglio 1789 vi si trovavano solo quattro falsari, due pazzi e un giovane gentiluomo che la sua stessa famiglia aveva chiesto di mettere agli arresti per la sua sregolatezza.

Difendere il primato della ragion di Stato è sempre stato, di conseguenza, considerato – come si direbbe oggi – poco “politicamente corretto”; proprio perché, storicamente, l'indipendenza dell'ordine giudiziario si è venuta consolidando in difesa della libertà del cittadino contro l'“arbitrio poliziesco”, a sua volta espressione del potere assoluto. Decisioni come quelle del magistrato milanese, e insieme ad essa molte altre, inducono tuttavia a una riflessione critica su tale atteggiamento, per almeno due ordini di motivi.

Il primo è di carattere storico. Quando Montesquieu teorizzava la divisione dei poteri, al vertice del potere esecutivo si trovava in Francia un monarca per diritto divino, un sovrano assoluto (anche se, in realtà, molto meno absolutus, cioè sciolto da vincoli consuetudinari e di altra natura, di quanto comunemente si creda). La preoccupazione di limitarne le competenze era di conseguenza naturale e doverosa. Oggi in Italia il potere esecutivo risponde al Parlamento, che a sua volta risponde, tramite elezioni politiche almeno quinquennali, al popolo sovrano. È il potere giudiziario, semmai, a presentare un alto tasso di insindacabilità: una volta superato il concorso e il periodo di prova, il magistrato è “soggetto soltanto alla legge”, dipende per la carriera e per eventuali controlli sul suo operato da un organismo in prevalenza composto ed eletto da magistrati, non teme il giudizio né del popolo – visto che la sua non è una carica elettiva, - né del ministro guardasigilli, né (sit venia verbo) dei cosiddetti utenti della giustizia (è considerato una conquista democratica che i professori universitari ricevano le “pagelle” dagli studenti; ma chi si sognerebbe di far dare i voti ai giudici dagli avvocati?). Come i recenti fatti di Genova (e non solo di Genova) hanno dimostrato, è più facile che un poliziotto paghi per reali o presunti eccessi compiuti nell'affrontare scenari di guerriglia urbana che un magistrato sia chiamato a rendere conto di una sentenza sbagliata: anche se con questa sentenza, più che con qualche manganellata, può aver assestato un colpo decisivo alla dignità morale, agli interessi materiali e a volte alla stessa integrità psico-fisica di una persona. L'idea ottocentesca del giudice garante della legalità, contro gli abusi “sbirreschi”, deve essere di conseguenza relativizzata, come la contrapposizione, non priva di sfumature classiste, fra il magistrato, espressione di una casta selezionata, e il commissario di pubblica sicurezza di estrazione popolana o piccolo-borghese.

Il secondo ordine di motivi è piuttosto di carattere filosofico e riguarda il contestato diritto del potere esecutivo – portatore di scelte politiche – di far valere il proprio potere decisionale in frangenti in cui è a repentaglio la sicurezza dello Stato. È stato spesso sostenuto che al centro del pensiero liberale insiste la libertà del singolo, e che questa libertà finisce solo là dove finisce quella degli altri. Ma il problema, da secoli, è stabilire questo confine, specie da quando ai tradizionali diritti di una società agricola, fondata sulla proprietà fondiaria, si sono aggiunti nuove libertà e nuovi diritti, spesso conflittuali fra loro: all'istruzione, alla salute, all'ambiente, al lavoro. Resta comunque prioritaria, in ogni organizzazione politica, l'esigenza di assicurare la sicurezza della collettività e di conseguenza anche del singolo

cittadino. La difesa dalle aggressioni interne ed esterne è compito fondamentale dello Stato e di conseguenza anche le maggiori democrazie liberali hanno accettato in circostanze straordinarie, soprattutto in caso di guerra, una limitazione dei diritti civili.

È difficile negare che, soprattutto dopo l'11 settembre, il terrorismo internazionale abbia assunto le connotazioni di una guerra informale ma dichiarata di alcune grandi centrali stragiste all'intero Occidente. Pensare di affrontare una congiuntura del genere antepoendo alla sicurezza collettiva una spesso formalistica tutela delle forme giuridiche sarebbe un gravissimo errore; e lascia da pensare il fatto che a commetterlo sia quella stessa sinistra che in passato crocifisse un magistrato come Carnevale perché nei processi per mafia applicava rigorosamente il codice dei procedura penale. A situazioni d'emergenza ha sempre fatto riscontro una legislazione d'emergenza e, com'è noto, una nazione erede delle grandi tradizioni dell'habeas corpus come gli Stati Uniti ha accettato una limitazione delle tradizionali garanzie dopo l'attacco alle Torri Gemelle. Si può consentire o non consentire sugli eccessi che certi aspetti di questa legislazione possono consentire, per esempio nel trattamento dei prigionieri, così come si può condividere o meno l'opportunità delle restrizioni alla libertà individuale e delle vere e proprie deportazioni che gli statunitensi misero in atto durante la seconda guerra mondiale su residenti di origine giapponese, tedesca o italiana. Ma in questo caso nessuno invoca per i presunti terroristi islamici in Italia una base di Guantanamo: solo la possibilità per il governo di porre un veto provvisorio a provvedimenti giurisprudenziali che, sottraendo alla giustizia potenziali reclutatori di kamikaze, pongono a rischio sia i nostri militari e civili impegnati in missioni all'estero, sia tutti gli italiani. Ci sono frangenti della storia in cui le garanzie possono e debbono avere la meglio sul garantismo: per dirla col Cicerone del *De officiis*, "salus populi suprema lex esto".

Enrico Nistri

il Maestrale